



PC

Consiglio di Stato
Segretariato Generale

N. 199/01

Roma, addi 18-7- 2001

Risposta a nota del

N. Div.

OGGETTO:
*Quesito in ordine alla
possibilità di corrispondere i
compensi ai Vigili del Fuoco
Volontari.*

D'ordine del Presidente,
mi prego di trasmettere il
parere numero **640/01** emesso
dalla Sezione Prima di
questo Consiglio sul-
l'affare a fianco indicato,
in conformità a quanto
disposto dall'art. 15 della
Legge 21 Luglio 2000, n.
205.

Restituisco gli atti
allegati alla richiesta di
parere.

Allegati N.

MINISTERO DELL'INTERNO

Gabinetto dell'On. Ministro

ROMA

IL SEGRETARIO GENERALE

Giuseppe Barbera Pallo





Consiglio di Stato

Adunanza della Sezione Prima 20 Giugno 2001

N. Sezione 640/01

La Sezione

OGGETTO:

Ministero dell'Interno -
Quesito in ordine alla
possibilità di corrispondere i
compensi ai Vigili del Fuoco
Volontari.

Vista la relazione n. 51885 del
25.5.2001, con la quale il Ministero
dell'Interno, Direzione Generale della Protezione Civile e dei Servizi Antincendi, Ufficio
Personale, chiede il parere in merito alla possibilità di corrispondere i compensi ai Vigili
del Fuoco Volontari;

ESAMINATI gli atti e udito il relatore-estensore Cons. Giovanni Carleo;

RITENUTO in fatto quanto esposto dall'Amministrazione;

CONSIDERATO:

L'Amministrazione riferisce che ai Vigili del Fuoco Volontari viene corrisposto un
compenso, nella misura prevista dalla legge, per ogni giornata in cui svolgono la propria
attività, in quanto chiamati dall'Amministrazione.

La possibilità di richiamare in servizio i Vigili Volontari è prevista dalle varie leggi
succedutesi nel tempo che, da ultimo, indicano in 160 giorni all'anno il periodo massimo
di richiamo in servizio, escludendo dal comparto le giornate impegnate per partecipare ai
corsi di addestramento professionale per le quali, peraltro, non è previsto alcun

compenso, secondo quanto stabilito chiaramente dall'art. 10, comma 4°, del D.P.R. 362 del 2.11.2000.

Successivamente alla emanazione di detto regolamento, a distanza di circa un mese, è entrata in vigore la legge n. 383 del 7.12.2000 che, tra l'altro, stabilisce l'assoluta gratuità dell'attività svolta dai partecipanti alle Associazioni di promozione sociale.

In conseguenza, il Ministero chiede il parere circa l'applicabilità di dette ultime disposizioni della citata legge 383/2000 anche ai Vigili del Fuoco Volontari, rappresentando, però, forti dubbi in ordine alla assimilazione dei Vigili Volontari alle Associazioni di promozione sociale.

La Sezione ritiene che il complesso della normativa concernente i Vigili del Fuoco Volontari abbia il carattere della specialità, rispetto alle disposizioni contenute nella più volte citata legge n. 383/2000 la quale, peraltro, non può aver abrogato le norme riguardanti le forme di reclutamento, addestramento e retribuzione dei Vigili Volontari.

Infatti i Vigili del Fuoco Volontari non possono essere assimilati ai componenti delle Associazioni di Volontariato di cui alla legge 383/2000, in quanto i primi, a differenza dei secondi, devono essere accuratamente selezionati, per essere inseriti negli appositi elenchi, del Ministero dell'Interno, avendo riguardo, a norma di legge, sia ai requisiti fisici posseduti dagli interessati, sia alla formazione e addestramento professionale, ai fini di una corretta utilizzazione nelle peculiari attività, anche pericolose, di competenza del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, soprattutto in occasione di gravi eventi calamitosi, quali alluvioni, terremoti, incendi di vaste proporzioni, garantendo l'incolumità dei cittadini soccorsi e degli stessi operatori.

E' prevista, infatti, dopo l'iniziale preparazione, anche la frequenza periodica di corsi di aggiornamento per la verifica dei requisiti prescritti e per l'approfondimento delle tecniche di intervento.

Inoltre, l'art. 2, comma terzo della legge 383/2000 esclude che possano costituire associazioni di promozione sociale, tra l'altro, quelle organizzazioni che dispongono limitazioni con riferimento all'ammissione degli associati, come avviene, invece, per l'inserimento dei Vigili del fuoco Volontari nei predetti appositi elenchi attraverso procedure in un certo senso simili a quelle dell'arruolamento dei Vigili ordinari.

L'elemento della volontarietà del servizio prestato dai Vigili del Fuoco Volontari caratterizza soltanto il loro inserimento nella Organizzazione di soccorso civile, senza la sottoposizione alle prove di selezione previste per l'arruolamento ordinario e a tutti gli obblighi connessi allo *status* di pubblico dipendente, e non può essere parificato a quello riguardante i componenti delle comuni associazioni di volontariato.

I Vigili del Fuoco Volontari costituiscono un nucleo di persone qualificate e specificamente addestrate e attrezzate a disposizione dell'Amministrazione, che se ne avvale in caso di emergenza e con la quale esso ha un rapporto di dipendenza funzionale che lo differenzia dalla diversa e più ampia categoria dei volontari di protezione civili comuni.

Anche per quanto concerne le attrezzature, l'art. 24 del citato D.P.R. n. 362/2000 prevede, a differenza di quanto disposto dalla legge n. 383/2000 per le associazioni di volontariato, che il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, mediante convenzioni stipulate dal Ministero dell'Interno con le Regioni e gli Enti Locali, possa acquisire materiali, mezzi ed attrezzature in comodato gratuito per le necessità dei distaccamenti volontari.

In conclusione, la Sezione esprime l'avviso che la disciplina speciale concernente i Vigili del Fuoco volontari non sia stata modificata dalla successiva legge generale n. 383/2000 e che, pertanto, agli interessati può essere corrisposto il trattamento economico previsto per gli interventi di soccorso, secondo le norme speciali vigenti.

P.Q.M.

Nelle suesposte considerazioni è il parere.

Per estratto dal verbale
IL SEGRETARIO DELLA SEZIONE

(Virginia Iunaro)
Virginia Iunaro

Visto
IL PRESIDENTE DELLA SEZIONE

(Salvatore Giacchetti)
Salvatore Giacchetti